

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 1° dicembre 2014, in Cuneo, presso la sede di CONFINDUSTRIA CUENO - Unione Industriale della Provincia,

tra

la Società BOTTERO S.p.A.,
assistita dall'AMMA e da CONFINDUSTRIA CUNEO - Unione Industriale della Provincia,

e

la R.S.U. dell'unità produttiva di Cuneo e la R.S.U. dell'unità produttiva di Trana (TO),
assistite dalle Segreterie FIM/C.I.S.L., FIOM/C.G.I.L. e UILM/U.I.L. della Provincia di Cuneo e dalle
Segreterie FIM/C.I.S.L. e FIOM/C.G.I.L. della Provincia di Torino

premesso che

- La Società è produttrice di macchinari ed impianti per l'industria del vetro e per l'industria elettronica e si trova da tempo nella difficile situazione di mercato che ha colpito tutte le imprese del settore in cui opera. La restrizione della domanda italiana e mondiale, causata da un forte rallentamento dei nuovi investimenti sulle linee automatiche e macchinari per la produzione del vetro (principalmente per l'edilizia e l'arredamento) ha generato una situazione di minor competitività dell'Azienda, anche per effetto delle richieste di riduzione sui prezzi di vendita e della conseguente riduzione della marginalità.
- In particolare nel corso dell'ultimo anno la Società sta riscontrando una fase fortemente negativa e si è registrato, rispetto allo scorso anno, un decremento del valore della produzione superiore al 20 %.
- Per le ragioni testè esposte si è determinato un aggravamento della situazione economico finanziaria dell'Azienda, in relazione alla quale già sussistevano difficoltà, come si evince dalla perdite riscontrabili dagli ultimi bilanci di esercizio.
- Conseguentemente si è reso indispensabile attivare, per entrambe le unità produttive di Cuneo e di Trana un piano di risanamento aziendale e richiedere l'intervento della C.I.G.S. per crisi aziendale.
- Nell'ambito del testè citato piano la Società si trova a dover gestire esuberi di carattere strutturale ed ha, pertanto, attivato, con propria lettera del 1° dicembre 2014, consegnata a mano alla R.S.U. dell'unità produttiva di Cuneo, alla R.S.U. dell'unità produttiva di Trana (TO), alle Segreterie FIM/C.I.S.L., FIOM/C.G.I.L. e UILM/U.I.L. della Provincia di Cuneo, alle Segreterie FIM/C.I.S.L. e FIOM/C.G.I.L. della Provincia di Torino, a CONFINDUSTRIA CUNEO-Unione Industriale della Provincia, all'A.M.M.A. ed inviata alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, per 25 lavoratori dell'unità produttiva di Cuneo e 7 dell'unità produttiva di Trana.
- A seguito delle citate comunicazioni si è tenuto in data odierna, su richiesta delle OO.SS. e delle R.S.U., un incontro sindacale, come previsto dalla legge 223/91, nel corso del quale sono state ampiamente esaminate le motivazioni che hanno determinato il provvedimento aziendale.

tutto quanto sopra esposto le Parti concordano quanto segue:

- 1) La premessa è parte integrante del presente accordo.
- 2) Le Parti dichiarano di aver positivamente esaurito ed esperito con il presente accordo la procedura di mobilità di cui in premessa per n. 25 lavoratori dello stabilimento di Cuneo e per n. 7 lavoratori dello stabilimento di Trana (TO), il cui rapporto di lavoro si risolverà entro il 30 aprile 2015, con il conseguente collocamento nella lista di mobilità previsto per ognuno dei lavoratori stessi ex legge 223/1991, con effetto dal giorno successivo alla data del licenziamento. Si ritiene in tal modo assolto il disposto di cui all'art. 8, comma 4, legge 236/1993.
- 3) Le Parti si danno atto che sono state espletate le procedure sindacali previste dalla legge 223/91. L'individuazione dei lavoratori in esubero avverrà, nel rispetto delle esigenze tecnico-



organizzative e produttive, in relazione ai seguenti criteri alternativi rispetto a quelli contemplati dall'art.5 comma 1 legge 223/91:

A) maturazione dei requisiti per il pensionamento nel corso dell'iscrizione nelle liste di mobilità e non opposizione al recesso operato dall'Azienda;

oppure

B) non opposizione al recesso operato dall'Azienda.

In relazione ai criteri sopra definiti, le Parti convengono che ai fini della soluzione dei problemi occupazionali, l'Azienda potrà dar corso a collocazioni in mobilità, nel rispetto degli stessi criteri, anche in riferimento ad aree e per profili professionali non ricompresi nell'ambito di quelle nelle quali vi è stata indicazione di eccedenza nelle comunicazioni di avvio della procedura, fermo restando il numero totale di esuberi strutturali definito.

4) Il presente accordo è valido anche agli effetti del pagamento ridotto della somma di cui all'art. 5, comma 4, della legge 223/1991.

5) Le Parti si danno atto con il presente verbale di accordo di aver positivamente esaurito ed espletato, ogni eccezione rimossa, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991.

L.c.s.

p. la Società BOTTERO S.p.A.

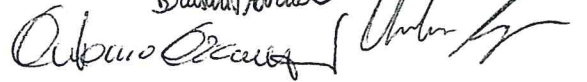


la R.S.U.

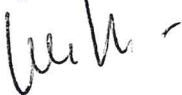
dell'unità produttiva di Cuneo



Bruschi Adriano



p. AMMA



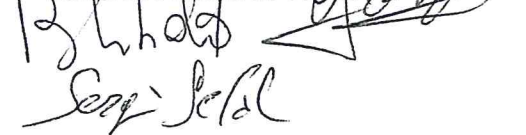
la R.S.U.

dell'unità produttiva di Trana



p. CONFINDUSTRIA CUNEO -
Unione Industriale della Provincia

p. FIM/C.I.S.L.-FIOM/C.G.I.L.-UILM/U.I.L.
della Provincia di Cuneo



p.FIM/C.I.S.L.-FIOM/C.G.I.L.
della Provincia di Torino

